



FUL - Viale Trieste, 163, p.8 – 09123 CAGLIARI



070/6062000



070/6065995



3491427281



Settore: Pensionati

**FUL**

**FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI**



Prot.203

Cagliari 24 novembre 2011

1861 > 2011 >>  
150° anniversario Unità d'Italia

➤ **On.le Presidente 1<sup>a</sup> Commissione Autonomia  
Consiglio Regionale**

**S E D E**

**Oggetto:** DDL 328 – PL 304 – Riforma FITQ - Osservazioni.

In allegato, si trasmettono le osservazioni ai testi in oggetto.

Sinteticamente, questa O.S. resta convinta che possa ipotizzarsi il mantenimento della legge regionale n.15 del 1965, previo le opportune integrazioni e modificazioni, che peraltro, sono contenute in entrambe i testi in esame, seppure in termini “transitori”.

La scrivente, quindi, si è limitata a proporre osservazioni limitatamente a queste parti dei provvedimenti, come riportate nella colonna 3 dell'allegato, che, a nostro giudizio, potrebbero conformare il nuovo testo di modifica ed integrazione della citata legge regionale 15/65.

L'assunzione di detta posizione, scaturisce appunto dalla previsione “transitoria” ipotizzata, che comunque, se non meglio disciplinata, soprattutto rispetto alle indennità di posizione, creerà ulteriori problematiche a breve termine.

In alternativa, se la scelta risultasse comunque quella della costituzione di un “Fondo Regionale di pensione complementare a capitalizzazione individuale, varrebbe la pena dar corso da subito a detto Fondo, e mantenere la vigenza della legge regionale 15/65 per il personale già collocato in quiescenza, prevedere quindi:

- 1) l'attuazione da subito dell'istituzione del Fondo Regionale Complementare mediante la costituzione dei fondi individuali con versamento negli stessi delle quote di pertinenza di ciascun dipendente e ripartizione proporzionale delle giacenze di cassa e delle quote di investimento;
- 2) collocare a carico del bilancio regionale i trattamenti dei pensionati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge ai sensi della legge regionale 15/65, con la seguente formula:

“””In applicazione del disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, è autorizzata:

- a) una spesa valutata in euro 28.000.000 per l'anno 2012 e successivi e comunque fino ad esaurimento degli oneri derivanti dal pagamento dei diritti quesiti persistenti in capo al fondo integrativo di trattamento e quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 relativi agli assegni integrativi e vitalizi del personale cessato dell'Amministrazione regionale, nonché per le indennità di anzianità da erogare nel corso dell'anno (U.P.B.S01.02.002), di cui:
  - una quota pari a 2.000.000 di euro è sottratta dal fondo della retribuzione di risultato della dirigenza regionale; una corrispondente percentuale è sottratta dagli analoghi fondi degli Enti, Agenzie, Istituti ed Aziende;
  - una quota pari a 2.000.000 di euro è sottratta dal fondo di posizione dell'Amministrazione regionale; una corrispondente percentuale è detratta dagli analoghi fondi degli Enti, Agenzie, Istituti ed Aziende.
- b) una spesa valutata in euro 9.360,000 per l'anno 2012 e successivi per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 10, della legge 30 luglio 2010, n. 122 relativo al contributo da destinare all'indennità di fine rapporto del personale dipendente dell'Amministrazione regionale (U.P.B.S01.02.002).

Relativamente alla costituzione dei fondi individuali, può farsi riferimento all'analogo Fondo dell'ex ERSAT (LAORE), che pare non desti preoccupazione alcuna e che quindi potrebbe essere mutuato per tutto il Comparto regionale, ovvero, mutuare il Fondo Integrativo di Pensione dei dipendenti del Consiglio regionale, che parimenti, non desta preoccupazione, e quindi adottarne le caratteristiche.

Ad ogni buon fine, si allega la precedente nota 104 del 27.7.2011, sulla materia.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

**LA SEGRETERIA  
(Umberto Speranza)**